

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by



Aggiornato al 15/10/2020

Foglio informativo NR 1604

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Società Cooperativa

Via V. Alfieri - 87036 - Rende (CS)

Tel. : + 39 0984/841811 - Fax: +39 0984/841805

Sito web: www.mediocrati.it - Email: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it

- PEC: 07062.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cosenza n. 02300410780

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 5419, Cod. ABI: 07062

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160927

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Il **credito documentario** permette ad un compratore /importatore di ottenere da parte della banca l'emissione di un impegno a favore di un venditore/esportatore.

La banca effettuerà dunque la prestazione prevista nel credito documentario a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti ed il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito documentario.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti alla banca. La banca esamina i documenti presentati dall'esportatore e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Il credito documentario è un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate; il credito documentario prescinde dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

Il credito documentario è considerato un mandato senza rappresentanza, la banca agisce in nome proprio per conto del cliente.

La **lettera di credito stand-by** è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto dalla banca, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

La banca per accordare la lettera di credito stand-by deve valutare i documenti presentati dal beneficiario per garantirne la validità.

Le operazioni relative alla lettera di credito stand-by sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione delle operazioni relative alla lettera di credito stand by l'ordinante deve avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni relative alla lettera di credito stand-by richiedono la preventiva concessione da parte della banca di un "Fido Estero" di importo massimo predeterminato, per il quale la banca può richiedere idonee garanzie e che può articolarsi in una o più tipologie o "forme tecniche" di finanziamento - finanziamenti all'import, anticipi all'export, finanziamenti senza vincolo di destinazione, crediti documentari, lettere di credito stand-by, fideiussioni, negoziazione di divise a termine - ciascuna di importo massimo predeterminato.

In caso di pluralità di "forme tecniche" non è consentito il c.d. "uso promiscuo", vale a dire l'utilizzo discrezionale del margine disponibile del complessivo affidamento indifferentemente sotto l'una o l'altra formula tecnica, ciascuna delle forme tecniche può dunque essere attivata solo disgiuntamente dalle altre e nei limiti del rispettivo importo massimo.

Tra i **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by



Aggiornato al 15/10/2020

- il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo. Le operazioni di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono infatti strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, l'operazione è dunque condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi;
- il rischio di cambio, le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- il rischio paese, rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

Apertura di crediti documentari import ed emissione di lettere Stand-by	
<u>Spese e Commissioni</u>	
Commissione di apertura (per mese o frazione di mese)	0,10% con un min. di 50,00 €
Commissioni di conferma (per mese o frazione di mese)	0,10% con un min. di 50,00 €
Commissione di utilizzo	0,30 % con un min. di 50,00 €
Commissione di pagamento differito (per mese o frazione di mese)	0,10% con un min. di 50,00 €
Commissione di Modifica	50,00 €
Commissione di annullamento apertura	0,10% con un min. di 50,00 €
Commissione di trasferimento	0,35%
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente
Spese per invio comunicazioni ai sensi di legge	€ 1,00
Valuta di addebito del c/c o conto anticipi export	2 giorni lavorativi precedenti la data operazione
rediti documentari export e ricezione di lettere di Stand-by	
<u>Spese e Commissioni</u>	
Spese di conferma	€ 20,00
Commissioni di utilizzo	0,30% con un min. di 50 €
Commissione di notifica	€ 50,00
Commissione di modifica	€ 50,00
Commissione di mancato utilizzo	0,15% con un min. di 50 €
Spese invio messaggi su richiesta cliente, non previsti dalla prassi operativa	€ 25,00
Spese invio documenti (per singolo plico)	€ 25,00
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by



Aggiornato al 15/10/2020

Recupero Spese swift:	€ 25,00
Spese per invio comunicazioni ai sensi di legge	€ 1,00
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente
Valuta di accredito del c/c o conto anticipi export	2 giorni lavorativi forex
Spese di chiusura credito	€ 25,00
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

RIMBORSO SPESE PER RICERCHE D'ARCHIVIO

Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (escluse eventuali spese postali):

Contabile operazione

Fino al 5° anno precedente	€ 1,50
Dal 6° al 10° anno precedente	€ 8,50.

Contratto	€ 2,00
-----------	--------

RECESSO E RECLAMI

Variazioni unilaterali che possono incidere sulle condizioni economiche e normative

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, anche sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Recesso dal contratto

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra parte con il preavviso di 10 giorni, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, esigendo tutto quanto sia reciprocamente dovuto, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.

Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di protesto di assegno per difetto di provvista o mancanza di autorizzazione.

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Termini massimi di chiusura del rapporto contrattuale



Aggiornato al 15/10/2020

Entro 10 giorni successivi dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, salva la definizione delle eventuali operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI Societa' Cooperativa - Via V. Alfieri - 87036 - Rende (CS), mail ufficio. reclami@mediocrati.bcc.it e PEC 07062.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by



Aggiornato al 15/10/2020

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC):	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
Rischio di controparte bancaria:	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Rischio Paese:	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.